



Comune di Marano Marchesato

(Provincia di Cosenza)

Via Kennedy, 38

Email: anagrafe.maranom@virgilio.it

PEC: amministrativo.maranom@pcert.postecert.it

sito istituzionale: www.comune.maranomarchesato.cs.it

REG. ORD. N° 23

Regolamentazione temporanea della vigente disciplina della sosta e della circolazione – Festa della Madonna del Carmelo

IL SINDACO

Premesso che dal giorno 7 al 19 luglio 2026, si svolgeranno i festeggiamenti nell'ambito dell'annuale festa votiva del Comune di Marano Marchesato alla Celeste Patrona – B.V. "Maria SS del Carmelo";

Vista la Programmazione religiosa e civile;

Considerato che è prevista la partecipazione di numerosi fedeli, per cui si rende opportuno regolamentare temporaneamente la vigente disciplina della sosta e della circolazione sulle strade interessate;

Ritenuto di dovere assumere i provvedimenti necessari;

Visti gli artt. 5 – 6 – 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

Vista la richiesta della Parrocchia Maria S.S. del Carmine giusto Prot. n. 5467 del 01/07/2026;

Visto il Piano per la gestione della Safety presentato, redatto dal coordinatore alla sicurezza Ing. Francesco Aiello, per le aree adibite a manifestazioni nell'ambito della Festa, acquisito agli atti dell'Ente con prot. N. 5703 del 07/07/2026;

ORDINA

Al fine di consentire i festeggiamenti, in premessa indicati, nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative vigenti, per i giorni **dal 17 al 19 LUGLIO 2026**, dalle ore **14:00** alle ore **02:00**, vengono istituiti:

- **Via Alcide De Gasperi**, lato e tratto compreso tra il numero civico 25 e il numero civico 29: **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**;
- **Via Alcide De Gasperi**, lato e tratto compreso tra incrocio con Traversa via A. De Gasperi e incrocio con via Carmine: **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**;
- **Via Cavioli**, in corrispondenza con edificio della Pro Loco e all'intersezione con via Sciolli, **DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO**;
- **Via Cavioli**, tratto 15 mt. prima dell'edificio della Pro Loco: **SPAZIO RISERVATO AI VEICOLI A SERVIZIO DEI DISABILI**;
- **Via Cavioli**, compreso tra l'intersezione con via Montessori fino all'edificio della Pro Loco, **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** lato destro (rispetto al senso di marcia con provenienza dall'intersezione con via Montessori);
- **Via del Santuario**, in corrispondenza dell'intersezione con via SCIOLI **DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO**;
- **Via del Carmine**, in corrispondenza dell'incrocio con via Alcide De Gasperi **DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO** fatta eccezione per i residenti, i veicoli delle forze dell'ordine, i mezzi di soccorso;
- **DIVIETO DI FERMATA CON MEZZI CHE OSTRUISCONO LE VIE DEDICATE ALLA CIRCOLAZIONE D'EMERGENZA, LE VIE DI FUGA O GLI ACCESSI INDICATI NELLO STRALCIO PLANIMETRICO RELATIVO AL PIANO SAFETY CHE SI ALLEGA**;
- **Via del Carmine**, **DIVIETO DI SOSTA LATO DESTRO E SINISTRO**;
- **Via Michelangelo**, in corrispondenza con l'intersezione con via Carmine e via Cavioli: **DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO**;
- **Via dei Gasperoni**, dall'intersezione con via del Carmine e fino all'intersezione con via Tintoretto: **DIVIETO DI SOSTA LATO DESTRO CON SENSO DI MARCIA DIREZIONE VIA CARMINE**

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica la cui presente è diretta per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa, anche nelle ore notturne, secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento, particolare cura dovrà essere riposta nelle zone di interdizione al traffico mettendo in opera appositi divieti di transito;

Gli agenti di polizia stradale in servizio potranno modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo, anche in relazione alla durata della manifestazione.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di emanazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla data di emanazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992;

Il Personale delle Forze dell'Ordine, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed all'eventuale accertamento delle violazioni;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Stazione Carabinieri di Castrolibero;
- Polizia Provinciale di Cosenza;
- Polizia Locale di Marano Marchesato;
- Ufficio Segnaletica;

MARANO MARCHESATO, 14/07/2026



IL SINDACO
Agostino Napoli

